

Durata irragionevole del processo ed equa riparazione a favore delle persone fisiche e delle persone giuridiche alla luce della giurisprudenza europea e dei più recenti orientamenti della Corte di legittimità

di Nicoletta Marino

Indice: 1. Il sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Cenni.; 2. L'articolo 6 della Convenzione e la tutela costituzionale del diritto alla equa riparazione in caso di durata irragionevole del processo; 3. La legge 24 marzo 2001, n. 89; 4. Gli elementi costitutivi della fattispecie; 5. La legittimazione degli enti ultraindividuali.

1. Il sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Cenni.

Firmata a Roma il 4 novembre 1950, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è stata ratificata dall'Italia con legge n. 848 del 1955.⁽¹⁾

Intesa come strumento per conseguire una più stretta unione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa⁽²⁾, la CEDU ha individuato un nucleo significativo di diritti e di valori affermati e tutelati a livello internazionale, predisponendo un sistema di garanzia giurisdizionale per la loro effettiva protezione.

La giurisprudenza nazionale, sia costituzionale⁽³⁾ che di legittimità, ha riconosciuto il carattere precettivo delle norme della CEDU, che risultano immediatamente applicabili dal giudice italiano “nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano”.⁽⁴⁾ Peraltro, il sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo si fonda sul principio di sussidiarietà: da un lato, l'articolo 13 attribuisce ad ogni persona, i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella Convenzione siano stati violati, il diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, tale da porre rimedio alla doglianza senza necessità del ricorso alla Corte di Strasburgo; dall'altro lato, ai sensi dell'articolo 35, condizione di ricevibilità delle domande è rappresentata dall'esaurimento delle vie di ricorso interne. Ciò comporta per gli Stati contraenti l'obbligo di precostituire strumenti interni di tutela dei diritti e delle libertà enunciate nel testo della Convenzione.

2. L'articolo 6 della Convenzione e la tutela costituzionale del diritto alla equa riparazione in caso di durata irragionevole del processo.

L'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione afferma il diritto di ciascuno ad un equo processo, svolto in pubblica udienza dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, e concluso entro un termine ragionevole. Più volte condannato dalla Corte europea di Strasburgo per la violazione dei termini di ragionevole durata dei processi, lo Stato italiano ha solo in tempi relativamente recenti provveduto a disciplinare un procedimento che sia in grado di assicurare una equa riparazione alla vittima di una tale violazione, così realizzando la sussidiarietà dell'intervento del giudice sopranazionale.

La legge 24 marzo 2001 n. 89 rappresenta la via di ricorso interno che la vittima della violazione deve adire prima di potersi rivolgere alla Corte europea con lo scopo di ottenere l'“equa soddisfazione” prevista dalla Convenzione. Secondo il disposto dell'articolo 41, tale soddisfazione – in presenza della violazione – viene accordata dalla Corte sovranazionale solo “se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione”.

Peraltro, come sottolineato dalla giurisprudenza nazionale, la legge 24 marzo 2001 n. 89 costituisce diretta attuazione dei principi costituzionali.

Il principio della ragionevole durata del processo – ora espressamente enunciato al secondo comma dell'articolo 111 della Carta fondamentale (nel testo risultante a seguito della novella di cui alla legge costituzionale n. 2/1999) – può ritenersi implicito nell'articolo 24 della Costituzione e ricavarsi dall'articolo 2. Proprio in relazione alla durata ragionevole del processo, la Corte delle leggi ha affermato che – al di là della coincidenza dei cataloghi e delle diverse formule che li esprimono, le quali si completano ed integrano reciprocamente nell'interpretazione – i

diritti umani trovano garanzia nella Costituzione in ragione del "valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'individuo fatto dall'articolo 2 Cost., sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona"(5). Ciò accade per il diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive, diritti ed interessi. Inoltre, la centralità acquisita dalla norma di cui all'articolo 24 della Costituzione nell'attuale assetto ordinamentale, e la sua tendenza espansiva, sono sottolineate dalla dottrina più attenta, che evidenzia come in tale disposizione sia insita la necessità di un processo che possa compiersi in termini ragionevoli, affinché possa dirsi efficacemente protetta la posizione giuridica del singolo.

La disposizione pattizia e quella costituzionale tutelano, dunque, il medesimo bene giuridico, pur sulla base di diverse prospettive: la prima si rivolge all'individuo, cui attribuisce un diritto da far valere nei confronti dello Stato; la seconda, viceversa, al legislatore, imponendogli di disciplinare il processo in modo tale da garantirne una durata ragionevole(6).

3. La legge n. 89/2001.

L'"equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo", ai sensi della legge n. 89 del 24 marzo 2001, ha costituito, negli ultimi anni, l'oggetto di una significativa produzione della Corte di legittimità. Sotto lo stimolo delle pronunce del giudice sovranazionale, la Suprema Corte è pervenuta all'elaborazione dei principi fondamentali che presiedono alla materia *de qua*.

L'analisi della riflessione giurisprudenziale interna degli ultimi anni non può prescindere da una considerazione preliminare: se, per un verso, l'efficacia vincolante delle sentenze della Corte di Strasburgo si arresta sul piano sopranazionale(7) (infatti, in assenza di una clausola quale l'articolo 234 del Trattato di Roma per le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, tali pronunce non spiegano una immediata efficacia vincolante nel nostro ordinamento); tuttavia, la Corte dei diritti è sovrana nell'applicazione e nell'interpretazione della CEDU, in quanto organo appositamente istituito dalla Convenzione (articolo 19). Ciò non manca di produrre conseguenze sul piano interno, dal momento che la legge italiana individua il presupposto del diritto alla equa riparazione nella violazione dell'articolo 6 della Convenzione. In particolare, nell'applicazione del precetto di cui all'articolo 2 della legge n. 89/2001, i giudici italiani risultano essere vincolati alla interpretazione che della disposizione sovranazionale dà la Corte dei diritti. Tale organo giurisdizionale enuclea gli elementi costitutivi del fatto giuridico da cui sorge il diritto all'equa riparazione del danno, conformando la relativa fattispecie ed imponendola ai sistemi interni di tutela(8). Si vengono così a delineare, sul piano sovranazionale, parametri che consentono di uniformare ed armonizzare le garanzie, con l'obiettivo di uno *standard* minimo comune in materia di diritti fondamentali all'interno dei Paesi membri del Consiglio d'Europa(9).

Una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità trae spunto dalla riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione per avvalorare ulteriormente la forza vincolante delle sentenze della Corte europea di Strasburgo: "[la nuova formulazione dell'articolo 117 comma 1 Cost.] ponendo alla potestà legislativa dello Stato il limite derivante dagli obblighi internazionali, senza ulteriore specificazione, sancisce la preminenza di tali obblighi, anche se derivanti dai trattati, sulla legislazione ordinaria"(10).

4. Gli elementi costitutivi della fattispecie.

La durata ragionevole del processo non può essere commisurata al tempo strettamente necessario per la trattazione della causa. Si tratta di un criterio che ha in sé ineliminabili margini di elasticità, lasciati alla discrezionalità dell'interprete. Il termine di ragionevole svolgimento del procedimento giurisdizionale va individuato in concreto, con riferimento alla specificità del singolo caso. Così suggerisce anche il secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 89 del 2001, ove individua i criteri che il giudice è tenuto a seguire allo scopo di accertare la violazione: "complessità del caso", "comportamento delle parti e del giudice del procedimento", "comportamento di ogni altra autorità" chiamata a concorrere o contribuire alla definizione del processo. Il giudice interno è tenuto a porre alla base della sua valutazione i parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale; ciò, tuttavia, non esclude

la necessità di una valutazione empirica del caso concreto. Si tratta di un apprezzamento di fatto, riservato alla Corte territoriale competente e non censurabile dinanzi al Giudice di legittimità se non con riferimento a vizi di motivazione(11).

La giurisprudenza della Cassazione riconosce la natura indennitaria della equa riparazione. In particolare, essa viene iscritta nell'alveo della categoria dei crediti per fatto lecito, obbligazione che nasce *ex lege*, riconducibile ad "atti o fatti idonei a produrla secondo l'ordinamento giuridico" ex articolo 1173 del codice civile; infatti, i giudici di legittimità riconducono l'obbligazione indennitaria ad un'attività lecita dello Stato apparato. Di conseguenza, si prescinde dall'atteggiamento psicologico dell'agente e dall'indagine sulla sua colpa. Tale ricostruzione è supportata da precisi indici normativi, quali l'adozione del termine "indennizzo", il riferimento al "limite delle risorse disponibili" (articolo 3 comma 7), nonché l'assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla colpa dell'agente.

Il danno oggetto di riparazione è quello riferibile al periodo che eccede il termine ragionevole individuato dall'organo giurisdizionale(12). Esso è ontologicamente diverso da quello dedotto nel processo precedente. A tal proposito, la giurisprudenza afferma che il giudizio per il caso di durata irragionevole del processo non può consistere in una replica del merito della controversia(13). L'esito favorevole della causa antecedente non è, dunque, considerato condizione di azionabilità della pretesa indennitaria: il diritto all'equa riparazione spetta a tutte le parti del processo, attori o convenuti, a prescindere dal fatto che siano risultate vittoriose o soccombenti. Sono fatti salvi i casi di abuso; individuando le ipotesi di abuso del processo alla stregua di una particolare fattispecie di abuso del diritto, la Corte di Cassazione ha negato il riconoscimento dell'indennizzo "alla parte soccombente che abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie sub articolo 2 legge n. 89/2001"(14).

Oggetto dell'indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata del processo è sia il pregiudizio patrimoniale sia quello non patrimoniale. E' necessario operare una rilevante distinzione in ordine alla prova richiesta per la dimostrazione della sussistenza dei due tipi di danno. Derivando da circostanze esteriori e sensibili, il danno patrimoniale deve formare oggetto di specifica dimostrazione. Esso è soggetto alle ordinarie regole probatorie di cui all'articolo 2697 del codice civile. La parte è tenuta a dimostrare rigorosamente il danno lamentato ed il nesso di causalità esistente tra la violazione del termine di ragionevole durata del processo ed il danno stesso.

Diversamente nel caso di danno non patrimoniale. Sul piano sistematico è necessario ricordare che la previsione contenuta all'articolo 2 della legge n. 89/2001 ha rappresentato una delle ipotesi in cui il legislatore – a fronte della compromissione di valori personali – ha espressamente sancito la risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile(15). Segnando la distanza con l'impostazione tradizionale – alla luce della quale il danno non patrimoniale ex articolo 2059 era il mero danno morale transeunte, derivante dalla commissione di un reato – queste previsioni hanno consentito alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità di recepire un'accezione più ampia di tale categoria, compatibile con l'articolo 2 della Costituzione, quale lesione dei valori inerenti la persona(16).

Con specifico riferimento al danno non patrimoniale derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, particolarmente intenso è stato lo sforzo compiuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte per adeguarsi agli orientamenti del giudice sovranazionale. Secondo il consolidato indirizzo della Corte di Strasburgo, infatti, il danno non patrimoniale consegue normalmente, secondo l'*id quod plerumque accidit*, alla violazione del termine. Tale tipo di pregiudizio non va specificamente provato, neppure in via presuntiva. Accertata la violazione del termine, si presume una sofferenza sul piano psicologico del soggetto meritevole di essere riparata. Pertanto, secondo un recente arresto della Corte di legittimità, "è normale che l'anomala lunghezza della pendenza di un processo produca nella parte che vi è coinvolta un patema d'animo, un'ansia, una sofferenza morale che non occorre provare, sia pure attraverso elementi presuntivi"(17). Ciò non significa che si tratti di danno evento, *in re ipsa* nella violazione del termine. Esso è pur sempre danno conseguenza,

che non viene automaticamente riconosciuto, ma che è ritenuto normalmente esistente, salva la prova fornita dall'Amministrazione resistente che nel caso concreto esso non si è verificato(18). Si ribalta così l'onere probatorio, ponendosi a carico della parte convenuta la prova della inesistenza ed inconfigurabilità del danno. In assenza di una tale prova contraria, il danno non patrimoniale non può essere negato alla persona che, vedendo violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo, ha così "subito l'afflizione causata dall'esorbitante attesa della decisione"(19).

5. Legittimazione degli enti ultraindividuali.

La portata del fenomeno delle attività svolte in forma ultraindividuale e la tendenziale progressiva equiparazione delle persone fisiche e degli enti sul piano della soggettività giuridica ha condotto la giurisprudenza di merito e di legittimità ad estendere anche a questi ultimi alcune norme di tutela degli individui, in specie con riferimento ai diritti inviolabili della personalità.

L'individuazione e la tutela dei diritti fondamentali variano storicamente in ragione del livello di sviluppo degli ordinamenti giuridici e delle esigenze di salvaguardia che emergono dal tessuto sociale. Sulla base dei principi costituzionali gli interpreti svolgono un ruolo essenziale nella rilevazione delle istanze di tutela, in continua evoluzione, e nel loro reciproco bilanciamento.

La progressiva emersione ed estensione di esigenze di protezione si è realizzata, dunque, anche con riferimento agli enti. In particolare, già in tempi non recenti la Suprema Corte ha ammesso la tutela del diritto all'immagine, al nome e all'onore di enti superindividuali, diritti della personalità ritenuti compatibili con l'assenza di fisicità. Come per gli individui, e compatibilmente con la diversità ontologica che connota i soggetti ultraindividuali, tale tutela non si realizza esclusivamente in sede penale, ma pure in altre sedi, mediante strumenti risarcitori ed inibitori dei comportamenti. Invero, la diversità strutturale esistente tra persone fisiche e persone giuridiche ha indotto la giurisprudenza meno recente a limitare il risarcimento del danno da lesione di un diritto della personalità di un ente alla sola sfera delle conseguenze pregiudizievoli sul piano economico, *sub specie* di danno emergente e di lucro cessante, che siano allegare e provate dal soggetto leso. Viceversa, il ristoro degli interessi attinenti ad un piano immateriale è stato riconosciuto solo in quanto la lesione all'immagine, al nome, all'onore, ovvero all'identità personale dell'ente si sia riflessa negativamente sulla sua organizzazione e sul suo rapporto con la collettività di riferimento e con gli utenti. Secondo questa impostazione l'oggetto del risarcimento del danno è rappresentato in tal caso dalla conseguenza patrimoniale di un comportamento illecito lesivo di un diritto personalissimo – spese necessarie al ripristino del bene giuridico leso, nonché mancato incremento patrimoniale cagionato dalla lesione –(20). La *ratio* di un tale orientamento poggia sulla impossibilità ontologica di configurare un coinvolgimento psicologico dell'ente superindividuale in termini di ansia e di patema d'animo(21).

Con riferimento alla materia della equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, un indirizzo contrastante con l'impostazione tradizionale della giurisprudenza interna è espresso dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo. In particolare, la legittimazione degli enti personificati è stata affermata dalla giurisprudenza europea anche con riferimento al pregiudizio non patrimoniale. Affrontando la questione in composizione allargata, la Corte europea ha statuito, da un lato, che il diritto di ottenere una riparazione pecuniaria del danno non patrimoniale cagionato dalla irragionevole durata del processo compete anche alle società commerciali; dall'altro lato, che l'esistenza di un tale danno può ravvisarsi anche nello stato di incertezza e di disagio che la durata del processo determina nei soci e nelle persone che sono preposte alla gestione dell'impresa(22). La Corte di Strasburgo pone, dunque, sullo stesso piano le ipotesi in cui parte lesa sia una persona fisica e quelle in cui soggetto passivo della lesione sia un ente superindividuale. Questo orientamento si è successivamente consolidato(23).

Invero, l'analisi dei più recenti arresti della Corte di legittimità consente di ravvisare un significativo mutamento di indirizzo anche nella giurisprudenza nazionale.

Secondo tale nuovo orientamento deve riconoscersi anche alle persone giuridiche la riparazione del danno non patrimoniale secondo i criteri

stabili dalla Corte europea, pur “nelle ipotesi in cui tale danno sia correlato a turbamenti di carattere psicologico”(24). In particolare, ponendosi riferimento alla teoria della immedesimazione organica tra l'ente e l'organo che per esso agisce, non possono riconoscersi ostacoli normativi insormontabili al riconoscimento dell'imputazione di stati soggettivi psicologici alle persone giuridiche, legati al possesso di qualità psichiche tipicamente umane (buona o mala fede, dolo o colpa). Peraltro, la più recente giurisprudenza individua la soggettività dell'ente collettivo come transitoria e strumentale: l'imputazione delle situazioni giuridiche soggettive all'ente è destinata – sulla base delle norme che regolano l'organizzazione interna – a trasformarsi definitivamente in imputazione in capo ai singoli, persone fisiche. Ne consegue che la normativa sulle persone giuridiche è pur sempre normativa avente ad oggetto le relazioni tra uomini e, dunque, nella personalità giuridica “non deve essere ravvisato lo statuto di un'identità diversa dalle persone fisiche”(25).

Note

(1) Elaborata all'interno del Consiglio d'Europa, la CEDU è un trattato multilaterale che istituisce un ordinamento dotato di propri organi di produzione giuridica (Commissione europea, Corte europea e Comitato dei Ministri), cui è attribuito il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà convenzionalmente sancite. Al testo originario sono stati successivamente aggiunti vari Protocolli, che hanno anche aumentato il numero dei diritti tutelati.

(2) Cfr. il Preambolo al testo della CEDU.

(3) Un orientamento risalente della Corte Costituzionale ha ritenuto la CEDU derogabile ad opera di una legge nazionale successiva ad essa contraria. Infatti, non rientrando tra le norme internazionali consuetudinarie, la Convenzione non avrebbe supporto costituzionale e trarrebbe la sua forza esclusivamente dalla legge ordinaria di ratifica. Invero, l'indirizzo oggi assolutamente prevalente riconosce la particolarità delle norme della CEDU nel loro rapporto con il sistema costituzionale interno e attribuisce talvolta ad esse una “peculiare forza di resistenza”. Per una analisi delle posizioni della Corte Costituzionale sul tema cfr. R. Conti e E. Falletti, *Strasburgo locuta, causa finita?: la vincolatività delle pronunce della Corte CEDU secondo la Corte Costituzionale tedesca (in margine alla decisione del Bundesverfassungsgericht nel caso Görgülü)*, in *Int'l Lis* n. 1 inverno 2005/2006, p. 43-49, con i riferimenti ivi contenuti.

(4) Sentenza Corte di Cassazione, prima sezione penale 12 maggio 1993.

(5) Sentenza Corte Costituzionale 22 ottobre 1999, n. 388

(6) Sentenza Corte di Cassazione sezioni unite civili 26 gennaio 2004, n. 1338

(7) Le pronunce della Corte di Strasburgo vincolano gli Stati firmatari della CEDU, ma non incidono direttamente sulla decisione dei giudici nazionali. Esse obbligano gli Stati ad una *restitutio in integrum* a favore dell'individuo leso dalla violazione statale o alla condanna al pagamento di una equa riparazione.

(8) Cfr. sentenza Corte di Cassazione sezioni unite civili 26 gennaio 2004, n. 1340.

Ne risulta sempre più eroso lo spazio di autonomia del giudice interno. Peraltro, questa ricostruzione, che si va consolidando nella giurisprudenza di legittimità, non viene univocamente accolta dagli autori. Secondo Palatiello, *Il termine ragionevole del processo: la memoria dell'avvocatura dello Stato alle sezioni unite*, in *Rass. Avv. Stato*, 2003, pp. 209 ss.: “andrebbe invece con ogni fermezza respinto qualsiasi auspicio di chi chiedesse una conformazione della giurisprudenza italiana a quella europea per ciò solo che la CEDU l'abbia voluto: il principio supremo del nostro ordinamento, di cui all'articolo 101 Cost., impedirebbe comunque di percorrere tale strada, che, ovviamente, non può neppure essere indicata o prospettata ai nostri giudici”.

(9) Cfr. R. Conti e E. Falletti, *cit.*

(10) Sentenza Corte di Cassazione 4 luglio 2005, n. 17500.

(11) Sentenza Corte di Cassazione 19 gennaio 2005, n. 1094.

(12) Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 89/2001, la domanda va proposta dinanzi alla “Corte d'Appello del distretto in cui ha

sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 cpp a giudicare nei procedimenti riguardanti magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito o pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata". Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia in caso di procedimenti del giudice ordinario, ovvero del Ministro della difesa o delle finanze ove si tratti di procedimenti, rispettivamente, del giudice militare o tributario. Le parti hanno facoltà di richiedere che sia disposta "l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione" (articolo 3 comma 5 della legge n. 89/2001) e hanno il diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. La Corte pronuncia entro 4 mesi dal deposito del ricorso un decreto immediatamente esecutivo, impugnabile per Cassazione.

(13) La sentenza Corte di Cassazione n. 6163/2003 dichiara "netta la distinzione tra l'oggetto di detta causa [antecedente, ndr] e quello del giudizio di equa riparazione, il quale non può costituire, neppure indirettamente, un mezzo per replicare il merito della precedente controversia".

(14) Sentenza Corte di Cassazione n. 3410/2003.

(15) Altre ipotesi sono rappresentate dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento del danno non patrimoniale derivante da privazione della libertà personale in conseguenza di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia; articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la valutazione del danno biologico ai fini degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, per la valutazione del danno biologico derivante sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sul danno non patrimoniale derivante dal trattamento dei dati personali; articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sul danno non patrimoniale derivante da atti comportamenti o condotte discriminatorie a causa della razza o dell'origine etnica delle persone.

(16) Sentenze Corte di Cassazione 31 maggio 2003, nn.8827 e 8828; sentenza Corte Costituzionale 11 luglio 2003, n. 233.

(17) Sentenza Corte di Cassazione sezioni unite civili 26 gennaio 2004, n. 1338.

(18) Ad esempio in quanto vi fosse la consapevolezza dell'infondatezza o inammissibilità delle proprie istanze, ovvero in quanto la lungaggine del processo ha attribuito un vantaggio al soggetto che ha *medio tempore* potuto continuare a beneficiare delle utilità derivanti dalla detenzione del bene controverso.

(19) Così sentenza Corte di Cassazione sezioni unite civili 26 gennaio 2004, n. 1338.

(20) L'argomento è alla base dell'articolata sentenza della Corte dei Conti sezioni riunite in sede giurisdizionale 23 aprile 2003 n. 10/qm

(21) Sono numerose le sentenze della Corte di legittimità, le quali hanno negato che gli enti superindividuali possano chiedere il risarcimento del c.d. danno morale soggettivo. Tra le altre si segnalano: sentenza Corte di Cassazione 31 maggio 2003, n. 8828 e, con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 2 della legge n. 89/2001, sentenza Corte di Cassazione 2 agosto 2002, n. 11600, 29 ottobre 2002, n. 15233, 10 aprile 2003, n. 5664, n. 19647/2004.

(22) Sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo 6 aprile 2000, Comingersoll SA c. Portugal

(23) Tra le pronunce più recenti della Corte di Strasburgo si vedano sentenza 8 giugno 2004, Clinique Mozart Sarl c. France; sentenza 17 giugno 2003 S.C.I. Boumois c. Rep. Tchèque; sentenza 15 febbraio 2003 Sitram SA c. Belgique; sentenza 27 febbraio 2003 Textile Traders Ltd c. Portugal; sentenza 19 giugno 2002 Société Industrielle d'Entretien et de Service c. France; sentenza 9 novembre 2000 Tor di Valle Costruzioni c. Italie.

(24) Sentenza Corte di Cassazione 8 giugno 2005, n. 12016.

(25) Sentenza Corte di Cassazione 4 luglio 2005, n.17500 cit